



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 settembre 2012  
(OR. en)**

**14025/12**

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0249 (NLE)**

**ENV 719**

**PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	19 settembre 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 520 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla 32 <sup>a</sup> riunione del Comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna)

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2012) 520 final.

---

All.: COM(2012) 520 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 19.9.2012  
COM(2012) 520 final

2012/0249 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla 32<sup>a</sup> riunione del Comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna)**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del Consiglio d'Europa (nel prosieguo denominata "la convenzione di Berna") è stata adottata il 19 settembre 1979 a Berna, in Svizzera ed è entrata in vigore il 1° giugno 1982. Ha 50 parti contraenti, di cui 45 Stati membri, 4 non membri del Consiglio d'Europa e l'Unione europea.

Le finalità della convenzione sono "assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali, in particolare delle specie e degli habitat la cui conservazione richiede la cooperazione di vari Stati, e di promuovere simile cooperazione. Particolare attenzione meritano le specie, comprese quelle migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili. "

Tutte le parti contraenti della convenzione di Berna adotteranno le misure necessarie a:

- attuare politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitat naturali;
- nell'ambito della sua politica di pianificazione e di sviluppo e dei suoi provvedimenti di lotta contro l'inquinamento, vegliare sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche;
- promuovere l'educazione nonché la divulgazione di informazioni di carattere generale sulla necessità di conservare le specie di flora e di fauna selvatiche ed il loro habitat;
- collaborare per rafforzare l'efficacia di tali misure coordinando i loro sforzi onde proteggere le specie migratrici nonché lo scambio di informazioni e la condivisione di esperienze e conoscenze.

La convenzione di Berna è stata attuata dall'UE mediante la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (direttiva "Uccelli")<sup>1</sup>, e dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva "Habitat")<sup>2</sup>, che costituiscono un quadro comune di riferimento per la protezione della vita selvatica e dell'ambiente naturale nell'UE e rappresentano i principali strumenti giuridici dell'UE per la salvaguardia della biodiversità negli Stati membri. Le direttive costituiscono il quadro giuridico della rete Natura 2000, che rappresenta la maggior rete mondiale di zone protette.

Il comitato permanente è l'organo direttivo della convenzione di Berna. Il comitato permanente è incaricato di seguire l'applicazione della presente convenzione alla luce dello sviluppo della flora selvatica e della valutazione delle relative esigenze. A tal fine il comitato permanente è competente nella fattispecie per formulare raccomandazioni alle parti contraenti ed esaminare e adottare emendamenti agli appendici ove sono specificate tali specie protette.

L'articolo 22, paragrafo 1, della convenzione di Berna recita:

1        Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, formulare una o più riserve nei confronti di talune specie elencate negli allegati da I a II /o, per talune delle specie indicate nella o nelle riserve, formulare

---

<sup>1</sup>        GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

<sup>2</sup>        GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

riserve nei confronti di taluni mezzi o metodi di caccia e di altre forme di sfruttamento contemplate all'allegato IV. Non sono ammesse riserve di carattere generale.

In vista della 32<sup>a</sup> riunione del comitato permanente che si terrà a Strasburgo fra il 27 e il 30 novembre 2012, la Svizzera ha presentato una proposta volta a emendare l'articolo 22 della Convenzione di Berna per consentire a tutte le parti contraenti di inserire talune riserve relative all'impegno assunto inizialmente nell'ambito della convenzione di Berna, anche dopo la firma della stessa o il deposito del relativo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

La proposta svizzera consiste nell'introdurre nell'articolo 22 un nuovo paragrafo 1 *bis* che reciterebbe:

*“1<sup>bis</sup> Oltre al paragrafo 1, tutti gli Stati possono, se sul proprio territorio le circostanze sono radicalmente mutate dall'entrata in vigore della presente convenzione, esprimere una o più riserve relative a talune specie specificate negli appendici da I a III.”*

La Svizzera non ha fornito, né la proposta pare essere suffragata da, nessun tipo di analisi né dati scientifici.

Inoltre, consentendo a tutti i firmatari della convenzione di Berna di esprimere una o più riserve relative a talune specie specificate agli appendici da I a III, la proposta elvetica è suscettibile di incidere in modo estremamente negativo sulle popolazioni di fauna e flora di interesse europeo, indebolendo fortemente la convenzione e incidendo sugli sforzi dell'UE in materia di tutela delle specie europee.

Alla luce di quanto esposto, al fine di garantire la coerenza fra la convenzione di Berna e la legislazione dell'UE nonché la relativa attuazione, è opportuno che l'Unione non sostenga la proposta svizzera in occasione della prossima riunione del Comitato permanente.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla 32<sup>a</sup> riunione del Comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea è parte contraente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna).
- (2) Detta convenzione è stata attuata dall'UE mediante la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici<sup>3</sup>, e dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche<sup>4</sup>.
- (3) Tutti gli emendamenti degli articoli della Convenzione di Berna sono esaminati dal comitato permanente. In vista della 32<sup>a</sup> riunione del Comitato permanente che si terrà a Strasburgo dal 27 al 30 novembre 2012, la Svizzera ha presentato una proposta volta a emendare l'articolo 22 della Convenzione di Berna per consentire alle parti di inserire talune riserve relative all'impegno assunto inizialmente nell'ambito della convenzione di Berna, anche dopo la firma della stessa o il deposito del relativo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Tale emendamento consentirebbe a tutte le parti contraenti della convenzione di Berna di esprimere una o più riserve relative a talune specie di cui agli appendici da I a III.
- (4) Tale proposta non è suffragata da analisi o dati scientifici ed è suscettibile di incidere in modo estremamente negativo sulle popolazioni di fauna e flora di interesse europeo. Non è inoltre coerente con la legislazione dell'Unione.
- (5) Alla luce di quanto esposto, è opportuno che l'Unione non sostenga la proposta elvetica in occasione della prossima riunione del Comitato permanente.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

In occasione della 32<sup>a</sup> riunione del Comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna),

---

<sup>3</sup> GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

<sup>4</sup> GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

la posizione dell'Unione europea è di non sostenere la proposta svizzera di emendamento dell'articolo 22 di detta convenzione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*